

CONTENZIOSO

Notifica nulla senza raccomandata informativa

di **Angelo Ginex**

In caso di **irreperibilità relativa** del contribuente, configurabile anche quando quest'ultimo **non** venga **reperito** dall'agente postale **dopo diversi tentativi di accesso**, la notificazione degli avvisi e degli atti impositivi segue la procedura di cui all'[articolo 140 c.p.c.](#), il quale richiede la spedizione e l'effettiva ricezione dell'**avviso di avvenuto deposito** dell'atto presso la casa comunale mediante lettera **raccomandata con avviso di ricevimento**. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza 6 aprile 2018, n. 8478](#).

La vicenda trae origine dalla pronuncia con cui i giudici di seconde cure avevano ritenuto illegittima una cartella di pagamento, in quanto invalidamente notificata seguendo la procedura di cui all'[articolo 60 D.P.R. 600/1973](#).

Essi avevano, infatti, rilevato come il soggetto fosse soltanto **temporaneamente irreperibile**, e non assolutamente indisponibile, in quanto **residente nello stesso Comune** in cui andava effettuata la notifica. Pertanto, contrariamente a quanto effettuato, la **procedura da seguire** era quella prevista dall'[articolo 140 c.p.c.](#).

L'Agente della riscossione procedeva, dunque, a proporre **ricorso per cassazione** per violazione dell'[articolo 60 D.P.R. 600/1973](#), sull'assunto che il giudice, nell'emanare il proprio provvedimento, non avesse considerato che tale articolo non richiede la **spedizione dell'avviso di deposito**, prevista invece dall'[articolo 140 c.p.c.](#) tramite **raccomandata con avviso di ricevimento**.

Esso affermava, infatti, che la procedura utilizzata era corretta, essendosi dimostrati infruttuosi i tentativi di accesso effettuati dal **messaggio notificatore** presso l'**indirizzo del contribuente**.

I Supremi giudici, rigettando il ricorso, hanno colto l'occasione per ribadire gli adempimenti che il messo notificatore deve porre in essere, qualora notifichi un **atto impositivo** ad un **soggetto irreperibile**.

Essi, dunque, richiamando un precedente arresto giurisprudenziale (cfr., [Cass., sentenza n. 24260/2014](#)), hanno rilevato come sia illegittima la notifica di avvisi e di atti impositivi effettuata mediante la procedura di cui all'[articolo 60 D.P.R. 600/1973](#), qualora il soggetto notificatore abbia rilevato una mera **irreperibilità relativa** di quello notificato, senza effettuare delle ricerche.

Inoltre, con [sentenza n. 6788/2017](#) la Suprema Corte ha operato una **distinzione** a seconda che

sia **conosciuta o meno la residenza del soggetto irreperibile**.

Nel **primo caso**, la notificazione dell'avviso o dell'atto impositivo al **soggetto temporaneamente irreperibile** deve essere compiuta seguendo le regole previste dall'[articolo 140 c.p.c.](#), richiedendosi l'affissione di un avviso di deposito dell'atto alla porta della sua abitazione ed il contestuale **invio di una raccomandata informativa** con avviso di ricevimento.

Nel **secondo caso**, invece, se a seguito di ricerche si attesta un'**irreperibilità assoluta** del soggetto, in quanto trasferitosi in **luogo sconosciuto**, l'avviso di deposito va solamente affisso nel Comune ex [articolo 60 D.P.R. 600/1973](#), **non essendo necessario l'adempimento prescritto dal codice di rito**.

La giurisprudenza di legittimità, come noto, si è conformata a quanto disposto dal giudice delle leggi, secondo il quale, in virtù del combinato disposto degli [articoli 26 D.P.R. 602/1973](#) e [60 D.P.R. 600/1973](#), **affinché si ritenga validamente perfezionata la notifica dell'atto impositivo, è necessario l'invio della raccomandata informativa** di cui all'[articolo 140 c.p.c.](#), e la sua successiva ricezione da parte del destinatario (cfr., [Corte Cost., sentenza n. 258/2012](#)).

Dunque, corretta è stata l'applicazione del disposto normativo da parte della competente Commissione tributaria regionale, la quale aveva sancito la **nullità della notificazione**, attesa la **necessità dell'invio della raccomandata informativa** di cui all'[articolo 140 c.p.c.](#), in caso di accertata **irreperibilità relativa** del contribuente.

La questione dedotta in giudizio, infatti, non ineriva al mancato invio dell'avviso informativo, ma alla **legittimità della procedura** scelta *ab origine*.

OneDay Master

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE E L'APPELLO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)